

DIREZIONE GENERALE

Tel. 0578 298852 - 0578 298860

Fax 0578 298934

e-mail: info@studioberna.com

Via P. Vannucci, 130

06062 CITTÀ DELLA PIEVE (Perugia)

P. IVA 02735620540

Registro U.I.C. n. 25572 del 20.11.2003

R.U.I. E 0000055403



INTERMEDIA[®]
Consulenza e Mediazione
del Credito

AssiCredit

Consulenza Assicurativa e Mediazione del credito

La cessione del quinto dello stipendio

La cessione del quinto dello stipendio

Chi può contrarre il prestito

Come previsto dall'ultima versione del **D.P.R. 180/50** (aggiornato dalla Legge **14 maggio 2005**, n. 80, "Recante disposizioni urgenti nell'ambito del **Piano di azione** per lo **sviluppo economico**, sociale e territoriale"), questa tipologia di prestito è destinata a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia dello Stato e del comparto para-statale (come specificamente previsto dal testo originale del provvedimento legislativo) che delle aziende private (come definitivamente sancito dagli aggiornamenti previsti dalla Legge 80/05). Nella stessa legge 80/05 è stata estesa la possibilità di cedere parte della propria retribuzione anche ai pensionati di tutti gli Enti Pensionistici.

Chi può erogare il prestito

Il D.P.R. 180/50 individua i soggetti autorizzati ad erogare il prestito all'articolo 15, dove recita: «Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno». Tale previsione deve essere letta alla luce della disciplina di settore prevista dal **Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico delle Leggi Bancarie - T.U.L.B. o T.U.B.)** che identifica nelle **banche** e negli **intermediari finanziari** iscritti presso apposito elenco dell'**Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.)** gli unici soggetti abilitati ad erogare finanziamenti sotto ogni forma. Dal 1 gennaio 2008 l'Ufficio Italiano dei Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d'Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l'UIC è titolare (D.lgs. 21/11/2007 n. 231). L'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale verrà svolta, in piena autonomia e indipendenza, dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia. Le altre funzioni istituzionali dell'Ufficio saranno svolte dalle corrispondenti strutture della Banca d'Italia e le relative informazioni saranno disponibili nelle sezioni del sito stesso che trattano le rispettive materie.

Di fatto una persona che desidera contrarre un prestito con Cessione del Quinto di Stipendio, dovrà rivolgersi a una società di **Mediazione Creditizia** iscritta all'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia. Compito del Mediatore Creditizio sarà quello di fare da interfaccia tra il cliente e le Banche o le Società di Intermediazione Finanziaria di cui sopra. Il compenso del mediatore creditizio viene pagato da queste ultime. E' fatto espresso divieto al mediatore creditizio di chiedere compensi in denaro al cedente.

Caratteristiche del finanziamento

La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il rimborso avviene con trattenuta della rata direttamente in **busta paga**. Tale peculiarità fa sì che il rischio di **insolvenza** volontaria del **debitore** venga abbattuto fortemente, visto che, una volta dato il proprio consenso alla trattenuta in busta paga, il cedente non può più revocare il pagamento. Da ciò deriva anche che, in virtù della forma tecnica del prodotto, è previsto il coinvolgimento del datore di lavoro nell'estinzione del **finanziamento** quale condizione fondamentale per l'erogazione del prestito. In buona sostanza sarà il Datore di Lavoro a pagare la rata alla Banca trattenendo contestualmente l'importo dalla busta paga del proprio dipendente.

Gli obblighi del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro è obbligato ad accettare una richiesta di Cessione del Quinto da parte di un dipendente.

La sottoscrizione del contratto lo vincola a due precisi obblighi: 1) a trattenere la rata indicata nel contratto dalla busta paga del dipendente e a versarla alla Banca erogante il prestito. Questo obbligo persiste per tutta la durata del piano di ammortamento ma **solo se c'è una busta paga su cui addebitare la rata**. In caso di cessazione o sospensione della busta paga per qualsivoglia motivo (dimissioni, licenziamento, aspettativa ecc.) il datore di lavoro è legittimato a interrompere il pagamento della rata. **Il Datore di Lavoro non è mai responsabile** del corretto pagamento del prestito ma viene semplicemente incaricato del pagamento della rata.

2) in caso di dimissioni o licenziamento dovrà trattenere ogni somma maturata dal dipendente presso l'azienda e versare tale somma alla Banca erogante. Questa la utilizzerà per estinguere totalmente o parzialmente il debito residuo. E' il caso, principalmente, della liquidazione maturata ma anche di ogni altra somma maturata al momento della comunicazione delle dimissioni/licenziamento: ultimo stipendio, rateo tredicesima, ferie non godute ecc.

Nessun'altro obbligo è previsto per il Datore di Lavoro.

Struttura finanziaria

Come qualsiasi prodotto finanziario estinguibile secondo la formula della **rateizzazione**, elementi finanziari principali di tale operazione sono:

- la **rata** la cui entità viene determinata entro una soglia massima pari al quinto dello stipendio percepito dal debitore. Tale importo, una volta determinato contrattualmente, resta fisso durante l'intero piano di ammortamento, non essendo prevista dal **legislatore** la possibilità di variarla durante l'estinzione del prestito;
- periodicità delle rate di rimborso, previste dal legislatore con cadenza mensile;
- la durata del finanziamento, stabilita entro un massimo di dieci anni (120 mensilità), compatibilmente con la data di andata in **pensione** (o stato di quiescenza) del dipendente.
- il **tasso d'interesse** (**tasso annuo nominale** o TAN), previsto fisso dal legislatore per tutta la durata del finanziamento, e la struttura dei costi dell'operazione, sintetizzati dal **Tasso Annuo Effettivo Globale** (TAEG) e dall'**Indicatore Sintetico di Costo** (ISC).

Polizza assicurativa obbligatoria

Il D.P.R. 180/50, che disciplina l'erogazione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa a tutela dell'[intermediario finanziario](#) che eroga il finanziamento nei casi di morte e di perdita del lavoro.